

D.A. n.190/Gab

Oggetto: Annullamento D.A.184/Gab del 17.07.2026 - Integrazione e modifica del D.A.129/Gab del 21 maggio 2026 "*Calendario venatorio 2026-2027*".

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- vista** la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche e integrazioni;
- vista** la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche e integrazioni;
- visto** in particolare, l'art.18 - Calendario venatorio della citata Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33;
- visto** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3*", pubblicato nella GURS del 01.6.2022, n.25;
- visto** il D.P.Reg. n.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'On.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- visto** il D.A.129/Gab del 21.05.2026 con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026-2027 secondo le disposizioni contenute negli allegati "1" e "2";
- visto** il D.A.184/Gab del 17.07.2026 - Integrazione e modifica del D.A.129/Gab del 21 maggio 2026 "*Calendario venatorio 2026-2027*" nel quale, per mero errore materiale, nella terza colonna della tabella è stata ripetuta la dicitura "*Limite massimo giornaliero per specie*" invece della corretta dicitura "*Limite massimo stagionale per specie*";
- considerato** che, per mero errore materiale, nella tabella presente all'art.9 - Piano di prelievo dell'allegato "1" - Calendario Venatorio 2026-2027, per la specie allodola è stato riportato il numero di 10 capi prelevabili giornalmente, anziché di 5 capi come esplicitato per la suddetta specie all'art.4 del citato Allegato "1";
- ritenuto** di dovere apportare opportuna modifica riguardante la specie allodola nella tabella presente all'art.9 - Piano di prelievo dell'allegato "1" - Calendario Venatorio 2026-2027 del citato D.A.129/Gab del 21.05.2026, come segue:

Specie	Limite massimo giornaliero per specie	Limite massimo stagionale per specie
Allodola	5	25

- ritenuto** pertanto, necessario modificare il D.A.129 Gab del 21.05.2026 nella parte de qua;

ritenuto inoltre, di dovere annullare il D.A.184/Gab del 17.07.2026 e modificare il D.A.129/Gab del 21.05.2026;

DECRETA

Art.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2. Il presente provvedimento annulla il D.A.184/Gab del 17.07.2026 e modifica il D.A.129/Gab del 21.05.2026 come meglio specificato nel successivo art.3 del presente Decreto.

Art.3. La tabella presente all'art.9 - Piano di prelievo dell'allegato "1" - Calendario Venatorio 2026-2027 del D.A.129/Gab del 21.05.2026, per la specie allodola, è così modificata:

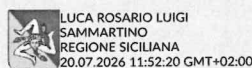
Specie	Limite massimo giornaliero per specie	Limite massimo stagionale per specie
Allodola	5	25

Art.4. Restano salve tutte le disposizioni contenute nell'allegato "1" - Calendario Venatorio 2026-2027 del D.A.129/Gab del 21.05.2026.

Art.5. Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea del sito web istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12.08.2014, n.21 e ss.mm.ii. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 20.07.2026

L'Assessore
Sammartino





REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE**

dy T...

Codice Fiscale 80012000826

SERVIZIO 3 – GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO
TEL. 091 7070973
servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it

Prot. n. 77026 del 14/07/2026

OGGETTO: istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino
venatorio regionale - Stagione venatoria 2026-2027

A tutti i Comuni della Sicilia

A tutte le Associazioni Venatorie

A tutti i Servizi per il Territorio

UU.OO. 1 - Affari generali e coordinamento delle
attività finanziarie - Ripartizioni faunistico-venatorie

DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI AI COMUNI

I tesserini regionali di caccia sono consegnati dagli Uffici Ripartizioni Faunistico Venatorie (d'ora in avanti R.F.V.) ai Comuni della provincia di pertinenza territoriale, a seguito di una specifica richiesta di fabbisogno. Gli addetti comunali incaricati del ritiro presso le sedi delle RR.FF.VV., rilasceranno una ricevuta in cui risulterà il numero complessivo dei tesserini presi in consegna, con l'indicazione del primo e dell'ultimo numero di serie degli stessi.

CONSEGNA AI CACCIATORI

1. I tesserini devono essere compilati e consegnati agli interessati da personale avente un rapporto di dipendenza con il Comune, in locali a disposizione del comune medesimo. I tesserini sono rilasciati esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune, previo accertamento della residenza.

La residenza dovrà risultare in vigore al momento del rilascio del tesserino e, nel caso di recente trasferimento, il Comune di nuova residenza dovrà comunicare l'avvenuto rilascio al Comune di provenienza, anche se posto fuori dalla Regione Siciliana.

Il personale preposto del Comune dovrà specificare nel tesserino Regionale, al momento del rilascio, gli Ambiti territoriali di caccia di Ammissione risultanti dall'elenco nominativo dei cacciatori trasmesso dalla R.F.V. competente per territorio, nonché gli eventuali ambiti Territoriali di Caccia scelti dal cacciatore regionale per l'attività venatoria alla sola selvaggina migratoria, nel numero massimo di quattro, con esclusione degli AA.TT.CC. relativi alle Isole Minori.

2. Al momento del rilascio del tesserino venatorio il personale incaricato del comune dovrà verificare che il cacciatore sia in possesso dei seguenti prescritti documenti:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
 - b) attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge R. n. 33/97. Il pagamento del premio assicurativo, secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione, deve essere versato dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di c/c postale ovvero bonifico bancario;
 - c) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari a € 168,00, effettuato sul c/c postale n. 8904 intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse concessioni governative – Sicilia"
 - d) attestazione di versamento dell'addizionale di € 5,16 recante la causale "art. 24 L. 157/92"; tale addizionale può essere versata sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al punto precedente, sommando i due importi (punto "c" + "d") e specificandone a tergo la causale;
 - e) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale, (art.30, L.R. 1 settembre 1997 n. 33), pari a € 84,00 per il solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore.
- Le "attestazione di versamento" di cui ai punti c, d ed e, dovrà essere trattenuta dall'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.
- Soltanto nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la predetta "attestazione" ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, in sostituzione potranno essere accettate la fotocopia del bollettino di c/c postale e del pagamento tramite PagoPA recanti la dicitura "ricevuta di versamento".
- f) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7/2001) pari a € 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato ammesso oltre quello di residenza, per un massimo di n° 3 (tre) ambiti.

g) attestazione di versamento di € 5,16 per ogni Ambito Territoriale di Caccia, soltanto per i cacciatori che intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria, fino ad un massimo di n° 4 (quattro) ambiti.

Per quanto sopra, il pagamento delle tasse di cui ai punti "e", "f" e "g" dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il portale PagoPA, raggiungibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio>, secondo le modalità in esso specificate (cliccare alla voce "Caccia e Pesca" ⇨ 2004 - CAPITOLO 1601 – Tasse sulle concessioni regionali in materia di esercizio venatorio).

Le suddette tasse possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo, recante rispettivamente le causali: "Tassa di CC.GG. Regionale € 84,00, Tassa ammissione AA.TT.CC. €...", "Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i" €.....".

Copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento rilasciata dal sistema PagoPA dovrà essere consegnata all'ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino venatorio.

Ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2, dal 1 gennaio 2024 i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti "e", "f" e "g":

Versamenti cumulativi (in euro)

Pagamento	Tassa CC.GG.REG.	A.T.C. di Ammissione	A.T.C. per la migratoria	Totale
Tassa CC.GG.REG.	84,00			84,00
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.	84,00	14,28		98,28
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.	84,00	28,56		112,56
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM.	84,00	42,84		126,84
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. MIGR.	84,00		5,16	89,16
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. MIGR.	84,00		10,32	94,32
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. MIGR.	84,00		15,48	99,48
Tassa CC.GG.REG. + 4 A.T.C. MIGR.	84,00		20,64	104,64
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.+1 A.T.C. Migr.	84,00	14,28	5,16	103,44
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.+2 A.T.C. Migr.	84,00	14,28	10,32	108,60
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.+3 A.T.C. Migr.	84,00	14,28	15,48	113,76
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.+4A.T.C. Migr.	84,00	14,28	20,64	118,92
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.+1 A.T.C. Migr.	84,00	28,56	5,16	117,72
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.+2 A.T.C. Migr.	84,00	28,56	10,32	122,88
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.+3A.T.C. Migr.	84,00	28,56	15,48	128,04

Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.+4 A.T.C. Migr.	84,00	28,56	20,64	133,20
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM.+1 A.T.C. Migr.	84,00	42,84	5,16	132,00
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM.+ 2 A.T.C. Migr.	84,00	42,84	10,32	137,16
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM.+ 3 A.T.C. Migr.	84,00	42,84	15,48	142,32
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM.+ 4 A.T.C. Migr.	84,00	42,84	20,64	147,48

h) Caccia alla tortora (ove previsto nel Calendario Venatorio vigente)

Come richiesto dal Piano di Gestione nazionale della specie Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), allo scopo del controllo degli abbattimenti della specie, **saranno autorizzati al prelievo della Tortora selvatica esclusivamente i cacciatori che, prima dell'avvio della caccia, si registreranno nel portale raggiungibile all'indirizzo <http://registrovenatorio.regione.sicilia.it/>** predisposto appositamente dall'Amministrazione, inserendo i propri dati anagrafici ed il numero del tesserino venatorio ritirato per la stagione venatoria 2026-2027.

Al fine della suddetta registrazione, ogni singolo cacciatore dovrà essere dotato di SPID/CIE e di indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC) personale**.

I cacciatori che dovessero prelevare tortore, se non registrati sul portale citato, saranno sanzionati ai sensi del comma 8 dell'art. 32- *Sanzioni* della Legge reg. 33/97.

Inoltre, i cacciatori autorizzati alla caccia della Tortora dovranno registrare sul sito il numero di capi prelevati, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno stesso in cui è avvenuto il prelievo.

Pertanto, i cacciatori che intendono effettuare prelievi della specie Tortora selvatica dovranno comunicarlo al momento del ritiro dei tesserini agli uffici comunali.

i) Caccia al moriglione (ove previsto nel Calendario Venatorio vigente)

Come richiesto dal Piano di Gestione nazionale della specie Moriglione (*Aythya ferina*), allo scopo del controllo degli abbattimenti della specie, saranno autorizzati al prelievo della specie esclusivamente i cacciatori che, prima dell'avvio della caccia, si registreranno nel portale raggiungibile all'indirizzo <http://registrovenatorio.regione.sicilia.it/> predisposto appositamente dall'Amministrazione, inserendo i propri dati anagrafici ed il numero del tesserino venatorio ritirato per la stagione venatoria 2026-2027.

Al fine della suddetta registrazione, ogni singolo cacciatore dovrà essere dotato di SPID/CIE e di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

I cacciatori che dovessero prelevare Moriglioni, se non registrati sul portale citato, saranno sanzionati ai sensi del comma 8 dell'art. 32- *Sanzioni* della Legge reg. 33/97.

Inoltre, i cacciatori autorizzati alla caccia al Moriglione dovranno registrare sul sito il numero di capi prelevati, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno stesso in cui è avvenuto il prelievo.

Pertanto, i cacciatori che intendono effettuare prelievi della specie Moriglione dovranno comunicarlo al momento del ritiro dei tesserini agli uffici comunali.

3. Il personale comunale addetto alla consegna deve:

a) compilare in stampatello e grafia chiara i primi tre fogli del tesserino venatorio, completandoli in ogni loro parte ed in particolare indicando la sigla dell'ambito territoriale di caccia di residenza, la sigla degli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché degli eventuali ambiti scelti per la caccia alla sola selvaggina migratoria. Si precisa a tal proposito che la scelta degli ambiti territoriali di caccia per la selvaggina migratoria può avvenire anche successivamente al ritiro del tesserino; in tal caso dovrà essere apportata specifica annotazione sul tesserino.

b) annullare mediante perforazione, o segnandole con una X, le caselle relative agli Ambiti territoriali di caccia di ammissione rimaste inutilizzate.

c) riportare nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini venatori rilasciati, il numero del tesserino consegnato.

Il primo foglio del tesserino resta incorporato nel tesserino stesso; il secondo foglio, recante la dicitura "parte da trasmettere alla R.F.V. competente per territorio" deve essere trasmesso a cura del Comune, entro il mese di gennaio dell'anno successivo; il terzo foglio, recante la dicitura "*parte per il Comune*", deve essere conservato agli atti del Comune.

Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, deve sottoscrivere la dichiarazione presente nel retro dei fogli del tesserino destinati al Comune ed alla R.F.V. competente per territorio.

Il rilascio dei tesserini venatori da parte dei Comuni è gratuito, giusto quanto previsto dall'art. 31 comma 3 della legge regionale 01/09/1997 n. 33.

d) Caccia alla Tortora e al Moriglione

Nel caso in cui nel Calendario Venatorio stagionale sia prevista la possibilità del prelievo della Tortora selvatica e/o del Moriglione, i cacciatori dovranno essere informati delle prescrizioni riguardanti la caccia alle specie di cui ai punti h) ed i) del paragrafo 2. Inoltre, nel tesserino dei cacciatori che manifesteranno l'intenzione di effettuare prelievi della specie Tortora selvatica e/o Moriglione dovrà essere firmata dal cacciatore la dichiarazione presente nell'ultima pagina del tesserino, segnando con una X la casella relativa alla/alle specie scelta/e; a tale eventuale dichiarazione dovrà essere apposto il timbro del Comune che rilascia il tesserino.

Quanto detto è indispensabile ai fini dei controlli che potranno essere eseguiti dalle autorità competenti in ambito di vigilanza venatoria.

ALTRI ADEMPIMENTI DEI COMUNI

I Comuni devono rimettere **entro il mese di gennaio dell'anno successivo**, alla R.F.V. di rispettiva competenza, il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria (anche su supporto informatico, in formato "excel", completo di codice fiscale dei cacciatori, unitamente alle apposite sezioni per la ripartizione faunistica venatoria (pagine) dei tesserini rilasciati.

I Comuni, inoltre, trasmetteranno sempre entro la suddetta data, alla R.F.V. territorialmente competente, la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria successiva.

ADEMPIMENTI DEI CACCIATORI

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino regionale, il cacciatore potrà richiederne uno nuovo ed il Comune rilascerà il tesserino aggiungendo in esso la dicitura "**DUPLICATO**" in tutte le

tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare, sulla corrispondente scheda del sopracitato schedario, gli estremi del nuovo tesserino rilasciato. Il tesserino deteriorato dovrà essere riconsegnato al Comune che lo conserverà e lo rimetterà alla R.F.V unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di smarrimento il cacciatore dovrà consegnare al Comune copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa sempre alla R.F.V. unitamente alla sezione del tesserino duplicato.

RESTITUZIONE DEI TESSERINI

La restituzione dei tesserini da parte dei cacciatori deve avvenire **entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura della stagione venatoria.**

Il cacciatore che non consegna il tesserino entro il predetto termine di sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, risulta inadempiente e come tale è soggetto ad una sanzione amministrativa (art. 32 L. R. 33/77). Resta di competenza del Comune il controllo sulla regolare restituzione del tesserino da parte dei cacciatori entro il termine sopra citato.

Inoltre, gli uffici comunali devono compilare in stampatello e grafia chiara, la pagina del tesserino relativa alla restituzione dello stesso. Nella prima parte, che rimane attaccata al tesserino, deve essere riportata la data di restituzione, il timbro del Comune e la firma leggibile dell'addetto al ritiro. Nella seconda parte dovrà essere riportato il numero del tesserino, il numero della licenza di caccia, nome e cognome del cacciatore, la data di restituzione, il timbro del Comune e la firma dell'addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta dell'avvenuta restituzione del tesserino venatorio.

Con apposito elenco nominativo completo di dati anagrafici e data di consegna, i Comuni hanno l'obbligo di inviare, **entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo di riconsegna dei tesserini venatori,** alle RR.FF.VV. territorialmente competenti, i tesserini che sono stati regolarmente restituiti dai cacciatori.

Inoltre, i Comuni devono inviare un elenco, completo di dati anagrafici e residenza, dei cacciatori che non hanno ottemperato alla consegna del tesserino venatorio nei termini sopra indicati di sessanta giorni dalla chiusura della stagione venatoria.

Si rappresenta ai Comuni che un eventuale ritardo nell'inoltro alle RR.FF.VV dell'elenco dei cacciatori inadempienti, può comportare, a causa della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente, l'inapplicabilità delle relative sanzioni amministrative, con conseguente danno erariale per l'Amministrazione Regionale.

Si invitano i Comuni e le Associazioni Venatorie a dare ampia diffusione della presente circolare a tutti coloro che possano esserne interessati.

La presente circolare sarà trasmessa ai Comuni e alle Associazioni Venatorie, per il tramite delle RR.FF.VV., e sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale nella sezione "Altri contenuti" – "Faunistico e venatorio".

Il Dirigente del Servizio

Roberta Paci

 ROBERTA PACI
REGIONE SICILIANA
REGIONE SICILIANA
14.07.2026 14:42:22 GMT+02:00

Servizio 3 – Gestione Faunistica del Territorio
Dirigente responsabile: Dott.ssa. Roberta Paci

Ricevimento pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10,00-12,00; mercoledì ore 16,00-17,30
e-mail: robertapaci@regione.sicilia.it

